

**L'INTENTO RIEDUCATIVO DELL'AFFIDAMENTO TERAPEUTICO
LEGITTIMA LA DETRAZIONE DI PENA
A TITOLO DI LIBERAZIONE ANTICIPATA**

MARIANGELA LONGO*

Cass., Sez. I, 6 ottobre 2004 (dep. 8 novembre 2004), Fravezzi, n. 43582

La decisione ritiene che la disciplina, introdotta dalla legge 19/12/2002 n. 277, all'art. 47 comma 12-bis O.P. e relativa all'applicazione della misura alternativa alla detenzione della liberazione anticipata anche al periodo trascorso in regime di affidamento al servizio sociale, sia estensibile alla misura analoga dell'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 D.P.R. 309/90. In particolare specifica che la misura dell'affidamento terapeutico, pur avendo un contenuto più specificamente terapeutico, non prescinde da un intento rieducativo che può essere valutato anche se il fine terapeutico non è stato ancora raggiunto.

MOTIVAZIONE

Con ordinanza in data 12.1.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Trento respingeva il reclamo proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva concesso a Fravezzi Giuseppe la detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata anche in relazione ad un periodo trascorso in regime di affidamento terapeutico.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento deducendo l'inapplicabilità della liberazione anticipata al condannato che sia sottoposto all'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 309/90, non essendo estensibile a detta misura il disposto del comma 12-bis dell'art. 47 c.p., introdotto dalla legge 19.12.2002 n. 277 che prevede la possibilità di concedere la liberazione anticipata "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità".

* Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Lecce.

In particolare, il P.G. – riportandosi ai rilievi espressi nel reclamo avanzato dal P.M. sulla base del carattere di specialità dell'affidamento terapeutico rispetto a quello ordinario – sottolineava come la concessione della liberazione anticipata anche nel caso di affidamento in prova presupponga un "già avvenuto recupero in altre parole l'avvenuto reinserimento sociale", non realizzabile in corso di esecuzione dell'affidamento terapeutico in quanto la necessità che il soggetto continui a svolgere il programma sta ad evidenziare come non sia stata risolta la dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e, quindi, non possa dirsi avvenuto il suo recupero sociale.

Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non possa essere accolto.

Certamente, come evidenziato nella sentenza 377/97 della Corte Costituzionale, nel caso della tossicodipendenza la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire è la cura dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, pur restando fermo naturalmente lo scopo rieducativo della misura, alle dette finalità, del resto, intrinsecamente collegato.

Sul punto è lo stesso ricorrente che richiama la stretta correlazione, già affermata dalla giurisprudenza, fra l'attuazione del programma terapeutico (da intendersi evidentemente come rigorosa osservanza del programma e delle sue prescrizioni, n.d.r.) e la partecipazione del condannato tossicodipendente all'opera di rieducazione.

Ciò che non è condivisibile, come correttamente osserva l'ordinanza impugnata, è l'affermazione secondo cui al "concreto recupero sociale", cui si riferisce il comma 12-*bis* dell'art. 47 dell'O.P. per la concessione della liberazione anticipata, possa ritenersi integrato soltanto nel caso di ultimazione del programma terapeutico e dalle sue prescrizioni, indicativa del positivo evolversi della personalità del soggetto e comprovante un recupero sociale in atto, così come richiesto dal comma 12-*bis* dall'art. 47 O.P.

D'altra parte, non può neppure trascurarsi la componente premiale (pur essa strettamente legata alle finalità di recupero e rieducazione del soggetto) della riduzione di pena per liberazione anticipata, che costituisce per il condannato tossicodipendente un sicuro stimolo per procedere lungo il percorso del recupero terapeutico e del reinserimento sociale in vista della possibilità di ottenere un beneficio che, anche sotto tale profilo ben si presta ad essere applicato anche a coloro che si trovino in regime di affidamento terapeutico.

Non può non osservarsi, infine, che la detrazione di pena di cui all'art. 54 O.P., la quale ai sensi del comma 12-*bis* dell'art. 47 O.P. può essere concessa anche nel caso di affidamento in prova al servizio sociale sulla base dei presupposti in detto comma indicati, anche secondo la lettera della legge appare estensibile altresì all'affidamento c.d. terapeutico in forza del richiamo contenuto nell'art. 94, ult. comma, D.P.R. 309/90, relativo all'affidamento in prova in casi particolari, secondo cui

"si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663" e non risultando, d'altro canto, per le considerazioni svolte, alcuna incompatibilità della nuova disciplina con le peculiari caratteristiche dell'affidamento in prova in casi particolari.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso.

* * *

1. - La legge penitenziaria n. 354/1975 ed i successivi interventi novellistici ad essa correlati hanno introdotto, nel nostro ordinamento, il fenomeno dell'«area penale esterna»⁽¹⁾, determinando il superamento del carattere immutabile della pena inflitta con una sentenza di condanna⁽²⁾. In particolare, la riforma penitenziaria ha rappresentato l'attuazione, in via legislativa, del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena, disciplinato dall'art. 27 comma 3 Cost.⁽³⁾.

Il trattamento sanzionatorio inflitto al termine del processo di cognizione assume un particolare connotato di flessibilità, sicché la pena che ne consegue non costituisce più quella da scontare in concreto, ma rappresenta la soglia massima da espiare, suscettibile di attenuazioni quantitative o qualitative, in stretta correlazione con il percorso rieducativo.

È evidente, tuttavia, che l'applicazione di una pena tendente a decrescere potrebbe contrastare con esigenze garantistiche di pubblica sicurezza. Ne è scaturita la necessità di istituire, in stretta correlazione con i principi cardine fissati dalla Carta costituzionale, un

⁽¹⁾ DELLA CASA, *La crisi di identità delle misure alternative tra sbandamenti legislativi, esperimenti di «diritto pretorio» e irrisolte carenze organizzative*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3278, n. 1097.

⁽²⁾ Prima di questo momento, vigeva la regola della «sacralità» del giudicato, secondo la quale il comando contenuto nella sentenza di condanna era considerato intangibile. Tale concezione, evidentemente, traeva le origini dalla concezione «retributiva» della pena e dalla conseguente attribuzione della fase dell'esecuzione alla competenza di un giudice di sorveglianza dotato di poteri scarsamente incisivi e attivo solo sul versante delle misure di sicurezza.

⁽³⁾ Già a partire dagli anni '70, maturava la consapevolezza del carattere scarsamente idoneo delle strutture carcerarie rispetto alla finalità di rieducare il reo. Una considerazione, questa, che scaturiva, prima di tutto, dalle caratteristiche tipiche dell'ambiente carcerario, governato da regole e consuetudini contrastanti con quelle della società civile; ma in modo particolare, rappresentava un'utopia l'idea di ottenere un significativo impegno del condannato sul versante della rieducazione quando tutto quando lo concerne, una volta intervenuta la condanna, è irrilevante o inidoneo ad influire sulla pena irrogata, dal momento che l'unico indice da tenere in considerazione rimane il reato commesso dal responsabile. Mancava, dunque, la spinta degli incentivi in grado di rendere concreto il progetto di recupero e rieducazione del reo.

organo giudicante specializzato, che si pronunci al termine di un vero e proprio processo giurisdizionale⁽⁴⁾.

L'esponenziale importanza acquisita dall'area penale esterna, incentivata, a dire il vero, anche dall'esigenza pratica di sbloccare il decongestionamento degli istituti di pena, ha determinato l'ampliamento e la moltiplicazione dei canali di accesso ad essa.

Accanto alle originarie misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, alla quale poteva seguire la liberazione condizionale, ne sono state introdotte delle nuove, fra le quali spicca, per importanza, l'affidamento terapeutico⁽⁵⁾, disciplinato dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990.

A tal proposito, è opportuno sottolineare come l'intero contenuto del testo unico in materia di stupefacenti sia improntato al principio della neutralità penale del consumo personale di droghe⁽⁶⁾. Un'impostazione, questa, che a fatica si concilia con il carattere altamente «criminogeno»⁽⁷⁾ dello *status* di tossicodipendente: l'approvvigionamento dello stupefacente richiede una disponibilità economica che il tossicodipendente non è detto che possieda e che può conseguire, invece, mediante il compimento di una serie di condotte illecite, che spaziano dallo spaccio di droga alla commissione di reati contro il patrimonio.

Orbene, a fronte del dato sostanzialmente neutro dello stato di tossicodipendenza dell'autore di un reato⁽⁸⁾, il trattamento differen-

⁽⁴⁾ Si tratta di una svolta che era stata già preannunciata dalla Corte costituzionale (sent. n. 204/1973, in www.cortecostituzionale.it), secondo cui era necessario riconoscere al condannato il diritto in base al quale, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato, con lo scopo di accertare se, in concreto, la quantità di pena espiata abbia assolto o meno la finalità rieducativa.

⁽⁵⁾ Il raggiungimento di tale obiettivo è stato raggiunto a seguito di varie tappe, che hanno favorito lo sviluppo delle misure alternative alla detenzione. A tal proposito giova rammentare il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della riforma penitenziaria e l'approvazione della novella del 1986, la cd. legge Gozzini, in cui l'accesso alle misure alternative poteva avvenire solo da parte del condannato, che già stesse espiando la pena in regime carcerario. Significato rilievo va attribuito anche al periodo in cui, con la l. n. 165/1998 (legge Simeone), veniva riconosciuta e perfezionata la facoltà per il condannato di accedere alle misure alternative dall'esterno, prescindendo dall'ingresso in carcere. Si segnala, infine, il periodo inaugurato dal d.l. n. 341/2000 (convertito in l. n. 4/2001), che ha introdotto la possibilità di ricorrere a mezzi elettronici o ad altri strumenti tecnici per verificare l'osservanza delle prescrizioni imposte al condannato, ammesso al regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter comma 4-bis l. n. 354/1975.

⁽⁶⁾ Le condotte di acquisto e di detenzione di droga per uso personale integrano solo gli estremi dell'illecito di natura amministrativa, come prevede l'art. 75 d.P.R. n. 309/90.

⁽⁷⁾ LOCATELLI, *Trattamento sanzionatorio dei soggetti tossicodipendenti o affetti da hiv: evoluzione della normativa fino alla l. 12 giugno 1999, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 550, n. 345.

⁽⁸⁾ Lo stato di tossicodipendenza comporta, in ogni caso, un inasprimento del trattamento sanzionatorio, allorché lo stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti sia stato preordinato per la commissione di delitti (art. 93 c.p.).

ziato dello stesso è previsto, non solo in sede di applicazione delle misure cautelari personali⁽⁹⁾, ma, in modo particolare, nella fase dell'esecuzione della pena definitiva.

2. - Su quest'ultimo versante, una delle disposizioni di maggiore favore nei confronti dei tossicodipendenti è rappresentata dall'art. 94 d.P.R. n. 309/90⁽¹⁰⁾.

L'affidamento terapeutico è una misura alternativa alla detenzione in carcere, disposta in vista della necessità di affiancare all'ordinario affidamento in prova al servizio sociale una omologa misura, caratterizzata dalla specificità dei destinatari e finalizzata a consentire al soggetto affidato, ed intenzionato ad affrancarsi dalla dipendenza legata al consumo di droga o di alcool, di espiare l'intera pena in regime extramurario.

È evidente, dunque, che postulando la completa fungibilità della detenzione in carcere con una terapia disintossicante, il beneficio in esame denota un concreto superamento della concezione retributiva della pena, che rendeva il trattamento sanzionatorio quasi del tutto impermeabile alle condizioni personali del condannato. In particolare, l'inadeguatezza delle tradizionali misure alternative all'esecuzione della pena, ispirate sul modello del *probation* penitenziario, ha dato la stura ad una più oculata riflessione sulle modalità di inter-

⁽⁹⁾ Il riferimento corre ai commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqes* dell'art. 275 c.p.p., che, in materia di criteri di scelta del giudice nell'applicazione di una misura cautelare personale, dettano una disciplina *ad hoc* nel caso il cui il soggetto gravemente indiziato sia affetto da aids o da altra grave deficienza immunitaria, e al comma 1-*bis* dell'art. 276 c.p.p., che disciplina l'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni imposte.

⁽¹⁰⁾ A questa deve essere aggiunta la norma contenuta nell'art. 90 d.P.R. n. 309/90, che prevede una speciale causa di estinzione della pena riguardante solo i soggetti tossicodipendenti, ponendosi come disposizione a carattere essenzialmente premiale (v. C. cost., 16 marzo 1992, n. 133, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2612). Le condanne a pene detentive, anche cumulate, non superiori a quattro anni di reclusione, pronunciate a carico di soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso dei reati in relazione al proprio stato di dipendenza dalla droga, vengono sospese per cinque anni, qualora il condannato alleggi certificazione da cui risulta che egli si è sottoposto o intende sottoporsi ad un programma terapeutico. Il trascorrere del quinquennio, a decorrere dalla sospensione dell'esecuzione della pena, in assenza della commissione di nuovi reati, comporta l'estinzione della pena. Il riferimento alla pena riguarda quella riportata nella condanna e quella ancora da scontare, con la conseguenza di pervenire alla sua determinazione, come accade anche ai fini dell'affidamento terapeutico, calcolando le cause estintive, i fattori di ridimensionamento della pena irrogata con la condanna, l'eventuale parziale espiatione, includendo anche la custodia cautelare sofferta (v. PRESUTTI, *Commento all'art. 94 t.u. 309/90*, in AA.VV., *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Cedam, 1997, p. 371).

Al tribunale di sorveglianza, competente a decidere in via definitiva sull'istanza di sospensione è preclusa ogni valutazione circa il presumibile comportamento futuro del richiedente, dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza, sebbene solo cartolare, di un programma terapeutico al quale il soggetto tossicodipendente ha manifestato la volontà di sottoporsi, evitando, in ogni caso, che l'istituto in questione si trasformi in un canale privilegiato di impunità.

vento social-preventivo, in grado di sollecitare, piuttosto che fenomeni di de-responsabilizzazione per una determinata categoria di soggetti, un idoneo bilanciamento fra esigenze di difesa sociale e finalità di recupero del tossicodipendente.

Il legislatore, infatti, non poteva omettere di considerare la «natura ibrida»⁽¹¹⁾ della tipologia soggettiva del reo-tossicodipendente: si tratta di una persona che, pur risultando destinataria di una sanzione penale, è bisognosa di un trattamento terapeutico di recupero, senza il quale con estrema difficoltà riuscirebbe ad affrancarsi dalla propria dipendenza.

Sicché, la buona riuscita dell'attività di risocializzazione di un condannato tossicodipendente necessita di un'adeguata attività medico-terapeutica e di disintossicazione, tanto che ad essa è legata la valutazione prognostica circa il pieno reinserimento sociale del reo e la non reiterazione di condotte criminose.

In particolare, l'affidamento terapeutico rappresenta una particolare modalità di esecuzione della pena detentiva, il cui fine primario è supportare il soggetto tossicodipendente, mediante uno specifico trattamento riabilitativo, nel superamento di quella pericolosità sociale fisiologicamente connessa al suo *status* personale⁽¹²⁾.

L'istituzione dell'affidamento terapeutico risponde ad una duplice esigenza. Concorre, innanzitutto, nel fronteggiare la problematica del progressivo aumento, nella popolazione detenuta, di soggetti tossicodipendenti, la cui condizione personale richiede un trattamento non sempre efficacemente espletabile *intra moenia*.

Evita, poi, che la formazione del giudicato e la conseguente esecuzione della pena possano determinare l'interruzione di un trattamento di recupero magari già avviato da diverso tempo⁽¹³⁾.

La spiccata vocazione di *favor curae*⁽¹⁴⁾, propria dell'affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309/90, rispetto alla prognosi di rieducabilità, che rappresenta, invece, il fulcro della concessione dell'affidamento in prova ordinario, non consente, in ogni caso, di affermare che la misura in esame si esaurisca in una mera attività terapeutica spogliata della capacità risocializzante. L'affidamento terapeutico, in realtà, si caratterizza per il fine specifico, che consiste nell'intenzione di eliminare, prima di tutto, lo stato di tossicodipendenza, conseguendo il recupero psicofisico del condannato, senza che ciò comporti l'annul-

⁽¹¹⁾ In tal senso RANIERI, *L'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari*, in AA. VV., *Sospensione della pena ed espiazione extra moenia*, Giuffrè, 1998, p. 248.

⁽¹²⁾ V. FASSONE, *Commento al d.l. 22 aprile 1985 - l. 21 giugno 1985, n. 297 (tossicodipendenti)*, in *Legisl. pen.*, 1986, p. 56.

⁽¹³⁾ Cfr. DEGL'INNOCENTI-FALDI, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, 2005, p. 70; PRESUTTI, *Legge 27 maggio 1998 n. 165 e alternative penitenziarie: la pena rinnegata*, in BERNASCONI-COMUCCI-MACCORA-PITTARO-PRESUTTI, *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, Cedam, 1999, p. 45.

⁽¹⁴⁾ V. Sez. un., 27 giugno 2001, Iacono, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3392, n. 1564.

lamento delle finalità *lato sensu* rieducative dell'affidamento in prova al servizio sociale⁽¹⁵⁾.

Orbene, ove il trattamento sanzionatorio definitivamente comminato non sia superiore a quattro anni di reclusione⁽¹⁶⁾, anche se costituente residuo di maggiore pena, è fatto obbligo al pubblico ministero di emettere, in aggiunta all'ordine di carcerazione, un decreto di sospensione dell'esecuzione corredato dall'avviso che il condannato, entro trenta giorni, può presentare istanza⁽¹⁷⁾, supportata dalle

(15) BREDA-DI GENNARO-LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, 1997, p. 246; RANIERI, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, cit., p. 250.

(16) Come ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in materia di affidamento terapeutico il presupposto del *quantum* di pena prescinde dall'ammontare originario della stessa, così come dal fatto che essa origini da una o più sentenze di condanna. Ciò che assume rilievo è la pena da espiare in concreto da intendersi «nel senso di pena irrogata con la sentenza di condanna, depurata non solo della parte non espiabile per il verificarsi di cause estintive, ma altresì di quella già sofferta a titolo di custodia cautelare o di parziale esecuzione» (v. Sez. un., 18 giugno 1993, Manisco, in *C.E.D. Cass.*, n. 194058, in materia di affidamento in prova ordinario). L'assetto attuale, tuttavia, ha subito le critiche della dottrina che, proprio con riferimento al presupposto dell'ammontare della pena, ha definito l'istituto dell'affidamento in prova come uno strumento diretto a porre rimedio al sovraffollamento delle carceri, subendo una metamorfosi degenerativa (BERNASCONI, *Affidamento in prova e semilibertà nell'epoca post-rieducativa*, in AA. VV., *Esecuzione penale ed alternative penitenziarie*, Cedam, 1999, p. 134). Si è parlato anche di «incontrollata forma di grazia giudiziale» di cui possono beneficiare autori di reati di rilevante gravità e spesso integrati nel contesto sociale da cui provengono (v. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 160).

(17) L'istanza di concessione all'affidamento terapeutico va presentata al pubblico ministero, il quale provvederà a trasmetterla al tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. In particolare, nell'ambito del sistema esecutivo, il pubblico ministero rappresenta il centro propulsore di tale fase: egli compie valutazioni immediatamente incisive sui diritti di libertà. Al suo potere di cumulo e di computo in funzione recuperatoria delle restrizioni *medio tempore* sofferte, si aggiunge quello di computo in funzione sospensiva della esecutorietà del titolo (v. GAITO-RANALDI, *Esecuzione penale*, Giuffrè, 2005, p. 125).

Il condannato detenuto può presentare l'istanza al tribunale di sorveglianza nel cui distretto si trova l'istituto di pena in cui sta espiando il trattamento sanzionatorio, ovvero può chiedere, sulla base del richiamo all'art. 91 comma 4 d.P.R. n. 309/90 operato dall'art. 94 comma 2 della stessa legge, al pubblico ministero che cura l'esecuzione la sospensione della pena. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il pubblico ministero deve ordinare l'immediata scarcerazione del condannato e disporre la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, al quale spetta la decisione in merito alla concessione della misura alternativa: «la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 d.P.R. n. 309/90 attributiva di siffatta competenza non è stata abrogata dalla normativa introdotta dalla l. n. 165/1998» (v. Sez. un., 17 giugno 1996 2001, Iacono, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3392, n. 1564; Sez. I, 23 maggio 2000, Elezovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 216283; Sez. I, 3 marzo 2000, Sebastianelli, *ivi*, n. 215818; Sez. I, 21 gennaio 2000 Carbonara, *ivi*, n. 215379; Sez. I, 10 dicembre 1999, Inghilterra, *ivi*, n. 214959). *Contra*, Sez. I, 14 aprile 2000, Campanotta, *ivi*, n. 216490; Sez. I, 3 maggio 2000, Cifrane, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1015, n. 512; Sez. I, 18 novembre 1997, Fama, in *C.E.D. Cass.*, n. 209005; Sez. I, 19 giugno 1997, Vespa, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2469, n. 1400.

indicazioni e dalla documentazione necessarie, tesa ad ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione⁽¹⁸⁾.

Presupposto soggettivo della misura alternativa in esame è lo stato di tossicodipendenza o alcoolodipendenza⁽¹⁹⁾, che deve essere attestato, a pena di inammissibilità⁽²⁰⁾, da una struttura sanitaria pubblica⁽²¹⁾.

(18) V. art. 656 comma 5 c.p.p. nella formulazione risultante dalle modificazioni inserite nella legge n. 165/98. Quest'ultima ha abrogato il vecchio testo dell'art. 47 comma 3 l. n. 354/1975, secondo il quale la sospensione dell'esecuzione dipendeva da una specifica richiesta di parte, evitando, così, l'ingresso in carcere soltanto ai condannati più abili, o a quanti potevano avvalersi di una adeguata difesa.

Di fatto, il pubblico ministero non può esercitare alcuna facoltà deliberativa in ordine all'ammissibilità dell'istanza del condannato. La parte pubblica, infatti, deve limitarsi a verificare la tempestività dell'istanza, non avendo alcun margine operativo in materia di analisi della pertinenza e completezza della documentazione (v. Sez. V, 28 maggio 1996, Spina, in *Cass. pen.*, 1998, p. 253; in dottrina CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2004, p. 269).

(19) Occorre precisare che non è necessaria l'esistenza di un nesso eziologico tra lo stato di tossicodipendente ed il reato commesso (Sez. I, 16 novembre 1999, Raidich, in *C.E.D. Cass.*, n. 215018). Tale impostazione, tuttavia, se in astratto appare coerente con le finalità dell'istituto in questione, è stata definita dalla dottrina criticabile, in quanto deputata ad aumentare il rischio di istanze strumentali, e ciò anche in considerazione che la misura può essere chiesta da condannati che non hanno ancora iniziato, ma intendano solo intraprendere un programma di recupero (v. DEGL'INNOCENTI-FALDI, *Misure alternative alla detenzione*, cit., p. 73).

Secondo la giurisprudenza, peraltro, lo stato di tossicodipendenza rilevante ai fini dell'applicazione della misura dell'affidamento terapeutico deve ritenersi sussistente non solo quando sia in atto uno stato di dipendenza fisica dalla droga, ma anche quando, superata questa, residui solo quella di natura psichica (Sez. I, 21 aprile 1997, Fiorillo, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2714, n. 1542; Sez. I, 30 maggio 1995, Scangerla, in *Giust. pen.*, 1996, II, c. 106).

(20) Un'ulteriore causa di inammissibilità dell'istanza dipende dall'impossibilità di notificare all'interessato l'avviso di fissazione dell'udienza al «domicilio indicato nella richiesta e questi non compare all'udienza», come previsto dagli artt. 91 comma 1 e 94 comma 2 d.P.R. n. 309/1990. A dire il vero, secondo un orientamento dottrinale, poiché la normativa in questione è finalizzata a garantire un «contatto diretto tra organo giurisdizionale ed affidando, in vista della verifica processuale delle condizioni soggettive legittimanti l'accesso alla misura», integra la causa di inammissibilità anche la mancata comparizione personale dell'interessato, prescindendo dall'esito del procedimento di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (v. PRESUTTI, *Commento all'art. 94 t.u. 309/90*, cit., p. 434; RANIERI, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, cit., p. 269).

(21) V. Sez. I, 20 maggio 1998, Regia, in *C.E.D. Cass.*, n. 210874, che ha precisato come la documentazione richiesta dalla legge non ammette equipollenti. In realtà, un orientamento giurisprudenziale ha dichiarato illegittimo il provvedimento del presidente del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato *de plano* l'inammissibilità della domanda, a causa dell'omessa allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico-riabilitativo: il Tribunale può ovviare a tale omissione, in virtù dei poteri istruttori riconosciutigli, e decidere nel merito (v. Sez. I, 14 marzo 2000, Alberto, in *Cass. pen.*, 2001, p. 921, n. 454; Sez. I, 1° febbraio 1995, Marrone, *ivi*, 1996, p. 1287, n. 756).

Si è sottolineato, inoltre, che l'attestazione dello stato di tossicodipendenza ed il giudizio di idoneità del programma terapeutico non costituiscono alcun vincolo nei confronti della competente autorità giurisdizionale, come si evince dal tenore delle disposizioni in materia che consentono al giudice di disporre le opportune verifiche e gli impon-

Il programma terapeutico idoneo alla concessione del beneficio in esame, dunque, non solo deve avere l'ambizione di porsi come strumento volto alla disintossicazione fisica del soggetto, ma deve innescare quel processo di maturazione necessario ad una critica revisione del proprio precedente stile di vita⁽²²⁾. Non è possibile prescindere, tuttavia, da qualsiasi valutazione sulla pericolosità sociale del condannato, tanto da ritenere correttamente motivato il diniego opposto dal tribunale di sorveglianza alla richiesta di affidamento terapeutico, facendo riferimento, ad esempio, ai numerosi e gravi precedenti penali del condannato, alle negative informazioni degli organi di polizia e all'accertamento della mancata risoluzione delle problematiche di tossicodipendenza, nonostante il lungo periodo di frequenza del Ser.t.⁽²³⁾.

3. - La peculiare finalità che caratterizza l'affidamento terapeutico si riflette, in modo particolare, sul modo di intendere l'esito positivo della prova, dal quale dipende l'estinzione della pena. Tenendo in debita considerazione il fine di riabilitare il tossicodipendente, che permea l'intera disciplina contemplata dall'art. 94 d.P.R. n. 309/90, si è giunti alla conclusione secondo cui l'esito positivo deve ritenersi raggiunto non solo in caso di completo superamento dello stato di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti o dal consumo di alcool, ma anche quando l'affidato dimostri di saper assumere una condotta di vita rispondente alle prescrizioni imposte. Tale comportamento, infatti, costituisce un evidente sintomo della seria e motivata volontà di abbandono della droga e di reinserimento nel tessuto sociale⁽²⁴⁾.

Orbene, la formulazione di un giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del tossicodipendente non è vincolata alla ultimazione del programma terapeutico, prova di un definitivo supera-

gono di accertare se lo stato di tossicodipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Un'interpretazione differente si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale che vuole i giudici soggetti solo alla legge: il tribunale è chiamato ad operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società (v. Sez. I, 4 aprile 2001, Di Pasqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 220029; Sez. I, 8 febbraio 1999, Rovesti, *ivi*, n. 212969; Sez. I, 24 maggio 1996, Bartolomeo, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2227, n. 1290; Sez. I, 21 novembre 1994, Papa, in *C.E.D. Cass.*, n. 200358; Sez. I, 27 gennaio 1994, Bravin, in *Cass. pen.*, 1995, p. 702, n. 486; Sez. I, 15 febbraio 1993, Colonnetti, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1649, n. 1029; per la giurisprudenza di merito v. Trib. sorv. Torino, ord. 27 novembre 2004, in *Guida dir.*, 2005, n. 5, p. 65).

Il diniego della misura alternativa in esame, poi, non può essere motivato con il semplice richiamo alla mancata previsione dell'attuazione del programma di recupero in struttura «residenziale», essendo, invece, necessario che il giudice di merito indichi le ragioni specifiche per le quali, nel caso concreto, ritiene che quel programma sia da considerare inidoneo (Sez. I, 26 ottobre 1995, Siciliano, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3766, n. 2131).

⁽²²⁾ Cfr. Sez. I, 19 marzo 1999, Condello, in *C.E.D. Cass.*, n. 213348.

⁽²³⁾ Sez. I, 27 novembre 2001, Montenegro, in *Guida dir.*, 2002, n. 10, p. 68.

⁽²⁴⁾ Cfr. DEGL'INNOCENTI-FALDI, *Misure alternative alla detenzione*, cit., p. 82; RANIERI, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, cit., p. 273.

mento dello stato di assoggettamento all'uso di droghe o di alcool, ma può dipendere anche dalla semplice adesione del soggetto da riabilitare ad uno specifico programma di cura, sintomo della volontà del condannato di adeguare la propria condotta a modelli di vita rispondenti ai canoni del vivere civile.

E, allora, è proprio su tale precisa circostanza che bisogna focalizzare l'attenzione per valutare la possibilità di cumulare la misura alternativa in esame con quelle fattispecie determinanti una vicenda modificativa del rapporto di esecuzione penale, come la liberazione anticipata, che si sostanzia in un abbattimento di pena e realizza, dunque, il risultato di anticipare la restituzione del condannato al «consorzio civile»⁽²⁵⁾.

In particolare, secondo la previsione contenuta nell'art. 54 l. n. 354/1975, la liberazione anticipata comporta una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata⁽²⁶⁾,

⁽²⁵⁾ In tal senso CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 369.

⁽²⁶⁾ Nel primo periodo di applicazione della l. n. 354/75 imperversava il principio della «globalità» della valutazione del comportamento del detenuto al fine della concessione della liberazione anticipata. Tale impostazione conduceva all'adozione di un'unica pronunzia, da effettuarsi nella parte terminale dell'espiazione della pena. Un'interpretazione, questa, che non ha retto alle critiche, le quali tenevano in debita considerazione, da un lato, il contenuto dell'art. 54 comma 3 l. n. 354/1975, secondo cui è da escludere la pronunzia della revoca del beneficio, in relazione a condanna per delitto non colposo commesso nel corso della successiva esecuzione di pena, solo al termine della detenzione; dall'altro, si faceva riferimento al testo originale dell'art. 54 comma 4 l. n. 354/1975, che imponeva di considerare, al fine della maturazione del tempo per la concessione della liberazione condizionale, il tempo detratto per riduzione da liberazione anticipata. Nella nuova formulazione dell'art. 54 l. n. 354/1975 non vi è più alcun dubbio sul principio della «semestralizzazione», inteso come potere-dovere del giudice di esprimere la valutazione positiva o negativa sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei semestri di pena scontata, siano essi valutati con separati provvedimenti o fatti oggetto di un'unica ordinanza, in ogni caso con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari semestri (v. FILIPPI-SPANGHER, *Manuale di esecuzione penitenziaria*, Giuffrè, 2003, p. 75).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tuttavia, che la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, anche se deve trattarsi di condotta particolarmente grave, da lasciar trasparire la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez. I, 22 ottobre 1999, Signoriello, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3441, n. 1912; Sez. I, 12 marzo 1998, Viviani, *ivi*, 1999, p. 1942, n. 952; Sez. I, 16 febbraio 1995, Annunziato, *ivi*, 1996, p. 2374, n. 1379; Sez. I, 30 giugno 1994, Zokou, *ivi*, 1996, p. 308, n. 178). E' stato precisato, peraltro, che il semestre da valutare ai fini della concessione del beneficio in questione non è detto che debba essere continuato: l'intervallo di sei mesi può risultare anche da più periodi frazionati di detenzione, a condizione che il tribunale formuli specifica motivazione sulla effettiva possibilità di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione dei semestri frazionati (Sez. I, 28 novembre 1996, Manno, in *Cass. pen.*, 1998, p. 259, n. 188; Sez. I, 8 ottobre 1996, Braga, *ivi*, 1998, p. 258, n. 187; Sez. I, 20 maggio 1996, Marasà, *ivi*, 1997, p. 1882, n. 1133; Sez. I, 15 marzo 1996, Miola, *ivi*, 1997, p. 1152, n. 762; *contra*, Sez. I, 26 giugno 1996, Brunello, in *C.E.D. Cass.*, n. 205151; Sez. I, 27 novembre 1995, Pavani, *ivi*, n. 203901).

da concedersi al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione⁽²⁷⁾. Sicché, nella vigente disciplina, l'istituto si caratterizza per la spiccata finalità premiale ed incentivante, in grado, peraltro, di divenire un importante strumento di controllo disciplinare all'interno degli istituti di pena: la partecipazione all'opera di rieducazione si evince anche dall'ottemperanza alle norme poste a presidio della corretta convivenza penitenziaria⁽²⁸⁾.

Detta partecipazione all'opera di rieducazione rappresenta una variabile dipendente, per un verso, dalle offerte trattamentali messe a disposizione⁽²⁹⁾ e, per l'altro, dall'effettivo bisogno di rieducazione del condannato, tanto da meritare qualche considerazione anche la natura e le caratteristiche del reato commesso⁽³⁰⁾.

⁽²⁷⁾ V. CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 370.

⁽²⁸⁾ In tal senso, Sez. I, 11 maggio 1995, Ianni, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2373, n. 1377, che ha aggiunto, tuttavia, come la concessione della liberazione anticipata debba essere negata a coloro che siano incorsi in sanzioni disciplinari e, invece, debba essere accordata al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti, senza incorrere in ammonizioni o sanzioni disciplinari. *Contra*, Sez. I, 21 giugno 2001, Carbonaro, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2492, n. 852; Sez. I, 22 novembre 2000, Saia, *ivi*, 2002, p. 2492, n. 853; Sez. I, 29 ottobre 1996, Bruno, *ivi*, 1997, p. 3592, n. 1978; Sez. I, 16 maggio 1995, Adelfio, *ivi*, 1996, p. 2373, n. 1377; Sez. I, 11 marzo 1994, Carrozza, in *C.E.D. Cass.*, n. 191769; Sez. I, 10 marzo 1994, Di Pasquale, in *Cass. pen.*, 1995, p. 707, n. 496; Sez. I, 15 dicembre 1993, De Martini, in *C.E.D. Cass.*, n. 197123; Sez. I, 27 ottobre 1993, Spampanato, in *Cass. pen.*, 1995, p. 706, n. 493, secondo cui una condotta inframuraria immune da censure disciplinari, pur essendo apprezzabile in quanto riferibile al comportamento generale del detenuto, non è valutabile in assoluto come sicuro indice di una personale effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In particolare, anche se un soggetto è sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis l. n. 354/1975, è richiesta, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la prova dell'avvenuta partecipazione all'opera di rieducazione, non essendo sufficiente, neppure per essi, la mera regolarità della condotta (v. Sez. I, 5 luglio 1994, Di Benedetto, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3068, n. 1828; Sez. I, 13 aprile 1994, Corsaro, *ivi*, 1995, p. 1975, n. 1240; *contra*, Sez. I, 10 marzo 1994, Scarpini, in *Giust. pen.*, 1994, II, c. 524). Sulla base di tali considerazioni si è poi precisato che se un soggetto in stato di libertà, dopo la custodia cautelare, abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente *extra* murario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto (v. Sez. I, 8 marzo 2000, Greco, in *C.E.D. Cass.*, n. 215820; Sez. I, 30 aprile 1999, Bayrak, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3440, n. 1910).

⁽²⁹⁾ In tal senso, è evidente che nel caso di carenza di occasioni trattamentali offerte dall'amministrazione penitenziaria, è corretto individuare la prova della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione basandosi, oltre che sulla mancanza di rilievi disciplinari, anche e soprattutto su altri elementi quali le reiterate richieste di essere ammesso al lavoro, malgrado le precarie condizioni fisiche, allo scopo di contribuire al bilancio familiare, come pure i frequenti contatti epistolari mantenuti con la famiglia (v. Sez. I, 31 ottobre 1995, De Simone, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3768, n. 2135; Sez. I, 27 ottobre 1994, De Los Rios, *ivi*, 1996, p. 634, n. 257; Sez. I, 20 ottobre 1995, Al Masalmeh, *ivi*, 1996, p. 3768, n. 2136; Sez. I, 3 ottobre 1994, Di Bella, *ivi*, 1996, p. 633, n. 358; *contra*, Sez. I, 11 gennaio 1995, Scivoli, in *C.E.D. Cass.*, n. 200581).

⁽³⁰⁾ V. Sez. I, 11 aprile 1996, Moni, in *C.E.D. Cass.*, n. 205165.

Discostandosi da un consolidato orientamento giurisprudenziale⁽³¹⁾, secondo il quale presupposto indefettibile per la concessione della misura premiale in esame sarebbe lo stato di detenzione, la I. n. 277/2002, con l'introduzione del comma 12-*bis* all'art. 47 l. n. 354/1975, ha esteso all'affidato al servizio sociale il diritto alla detrazione di pena ex art. 54 l. n. 354/1975.⁽³²⁾

L'abbattimento di tale barriera ha incentivato una nuova e più «ambiziosa» interpretazione del giudice di legittimità, contenuta nella sentenza che si annota, secondo cui è ammissibile anche la richiesta di detrazione della pena avente ad oggetto i periodi trascorsi in regime di affidamento terapeutico.

La pronuncia in esame, sfruttando le considerazioni della Corte costituzionale⁽³³⁾ in merito alle finalità dell'affidamento terapeutico, ritenuto non solo un importante strumento di promozione della riabilitazione, ma anche un concreto sostegno all'opera di rieducazione, collega ancora quel «concreto recupero sociale», valorizzato dal comma 12-*bis* dell'art. 47 l. n. 354/1975 per la concessione della liberazione anticipata, alla progressiva ed effettiva adesione del condannato a modelli comportamentali rispondenti alle regole del vivere civile.

Il particolare *status* soggettivo del tossicodipendente consente di attestare la partecipazione di quest'ultimo all'opera di rieducazione, focalizzando l'attenzione sul rispetto del programma terapeutico e delle relative prescrizioni, sintomatico della resipiscenza del condannato.

D'altro canto, la necessità di legare il recupero sociale necessario alla concessione della liberazione anticipata alla ultimazione del programma terapeutico si porrebbe in netto contrasto con la disciplina della misura alternativa, che annette l'effetto estintivo della

⁽³¹⁾ Sez. un., 18 giugno 1991, Argenti e Sez. un., 18 giugno 1991, Sacchetto, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1955, n. 1429 e 1430. In senso conforme v. Sez. I, 24 marzo 2000, Tramontana, *ivi*, 2001, p. 2792, n. 1400; Sez. I, 24 febbraio 1998, Barone, *ivi*, 1999, p. 2353, n. 1144; Sez. I, 25 marzo 1997, D'Orta, *ivi*, 1998, p. 2716, n. 1546; Sez. I, 30 maggio 1995, Esposito, *ivi*, 1996, p. 2372, n. 1375; Sez. I, 1° febbraio 1995, Cavaliere, *ivi*, 1995, p. 3530, n. 2050; Sez. I, 21 settembre 1994, Signorotto, *ivi*, 1996, p. 633, n. 356; Sez. I, 26 aprile 1994, Ferraro, *ivi*, 1995, p. 3067, n. 1825; Sez. I, 11 gennaio 1994, Camarilla, *ivi*, 1995, p. 400, n. 328; Sez. I, 11 maggio 1993, Di Nicola, *ivi*, 1994, p. 3530, n. 2050; Sez. I, 31 gennaio 1992, in *C.E.D. Cass.*, n. 189365; Sez. I, 30 marzo 1990, Marrone, *Cass. pen.*, p. 1356, n. 839; Sez. I, 2 dicembre 1992, Busetto, in *C.E.D. Cass.*, n. 192711.

⁽³²⁾ In realtà, prima dell'entrata in vigore della legge che ha novellato l'art. 47 l. n. 354/1975, si era già sviluppato un orientamento giurisprudenziale che riteneva ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da un soggetto in stato di libertà, come conseguenza non dell'integrale espiatione della pena ma dell'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (v. Sez. I, 1° marzo 2000, Pezzella, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2793, n. 14002; Sez. I, 22 dicembre 1999, Olivari, *ivi*, 2001, p. 288, n. 158; Sez. I, 21 ottobre 1999, Napoletano, in *Giur. it.*, 2000, II, p. 1465, con nota adesiva di INZERILLO, *Stato di detenzione e liberazione anticipata*; Sez. I, 18 novembre 1998, Morandin, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1793, n. 1037; Sez. I, 10 marzo 1998, Dal dossi, *ivi*, 1999, p. 2352, n. 1142; Sez. I, 23 febbraio 1998, Ambrosi, *ivi*, 1999, p. 2353, n. 1143).

⁽³³⁾ V. C. cost., sent. 26 novembre 1997, n. 377, in www.cortecostituzionale.it.

pena alla concreta adesione, da parte del condannato tossicodipendente, al programma terapeutico, piuttosto che al definitivo superamento dello stato di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti.

Appare, poi, di sicuro appropriata la considerazione della Corte di cassazione a supporto del proprio traguardo interpretativo, legata ad una lettura sistematica dell'istituto dell'affidamento terapeutico all'interno della generale disciplina dell'ordinamento penitenziario. In virtù di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 94 d.P.R. n. 309/90, alla misura alternativa in questione si applica «per quanto non diversamente stabilito» la disciplina di cui all'art. 47 l. n. 354/1975⁽³⁴⁾. Ed è evidente che nessuna espressa disposizione, nell'ambito della legge sugli stupefacenti, deroghi al regime di compatibilità tra l'affidamento in prova al servizio sociale e la disciplina premiale della liberazione anticipata.

Ma, a dire il vero, ciò che rende particolarmente apprezzabile la conclusione patrocinata dal Giudice di legittimità, con riferimento all'estensione della disciplina della liberazione anticipata ai periodi trascorsi in affidamento terapeutico, è l'interpretazione degli istituti in esame nell'ottica dell'effettivo realizzarsi della funzione rieducativa della pena.

Invero, l'estensione applicativa della disciplina della liberazione anticipata anche ai segmenti temporali trascorsi in affidamento terapeutico, da una lato, è coerente con il *favor curae* tipico di tale ultimo istituto, dall'altro, favorisce la buona riuscita del programma di reinserimento sociale di una categoria di soggetti «naturalmente» esposti agli impulsi criminogeni.

L'effetto premiale insito nella disciplina della liberazione anticipata, infatti, se funge da stimolo per ogni condannato "normale" a riappropriarsi dei valori del consorzio civile, a maggior ragione si rende indispensabile per sollecitare e supportare la più vulnerabile categoria dei condannati tossicodipendenti a procedere lungo l'*iter* del recupero terapeutico e del reinserimento sociale.

⁽³⁴⁾ Fra gli aspetti peculiari della misura alternativa *de qua* rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale si evidenziano, prima di tutto, le prescrizioni: l'art. 94 comma 4 d.P.R. n. 309/90 dispone che il tribunale di sorveglianza deve imporre al condannato le prescrizioni che determinano le modalità di esecuzione del programma, stabilendo, peraltro, le forme di controllo idonee ad accertare che il tossicodipendente prosegue il programma di recupero. In caso di revoca dell'affidamento terapeutico non opera, poi, il divieto triennale di cui all'art. 58-*quater* l. n. 354/1975, dato il carattere restrittivo di tale ultima disposizione, non suscettibile di interpretazione analogica (v. Sez. un., 27 giugno 2001, Iacono, cit.; Sez. I, 25 marzo 1998, Bruzzone, in *C.E.D. Cass.*, n. 210348). Sotto il profilo procedimentale, l'affidamento terapeutico si distingue tanto per l'ampiezza dei poteri istruttori attribuiti al Tribunale di sorveglianza, quanto per l'operatività di speciali cause di inammissibilità della relativa istanza. Ulteriore elemento di peculiarità è dato dal disposto contenuto nell'art. 94 comma 5 d.P.R. n. 309/90, secondo il quale l'affidamento terapeutico non può essere concesso più di due volte, riferendo tale limitazione ad originarie ed autonome pronunzie successive del tribunale di sorveglianza in funzione di specifici percorsi terapeutici, piuttosto che a provvedimenti meramente estensivi del beneficio in corso (in tal senso v. CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 271).